

SOCIETA' IPPICA DI CAGLIARI S.R.L.
Ippodromo Gen. Gutierrez -CAGLIARI

REGOLAMENTO

La Società Ippica di Cagliari S.r.l. , di seguito denominata S.I.C. , con il presente Regolamento detta le norme che regolano l'attività delle persone fisiche e degli organismi che abitualmente o occasionalmente operano al suo interno, a qualsiasi titolo.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società (CdA), e la sua efficacia decorrerà decorsi 3 giorni dalla sua affissione nella Segreteria della stessa Società. Il regolamento è pubblicizzato tramite il sito internet.

Le norme del presente regolamento si presumono essere conosciute e devono essere osservate senza eccezione da tutti i destinatari, ossia da coloro che accedono alle aree e ai fabbricati di proprietà della Società, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, con particolare riferimento alle aree e i fabbricati dell'Ippodromo Generale Gutierrez di Cagliari (Ippodromo).

Art.1
I destinatari

1. Sono Utenti della S.I.C. le persone fisiche che usufruiscono dei beni e servizi della stessa, nonché le associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), le società e gli altri organismi che operano per finalità sportive all'interno della stessa S.I.C. con regolare contratto, e i loro soci e clienti.
2. Gli Utenti sono i destinatari del Regolamento. Essi si impegnano alla sua osservanza, con apposita dichiarazione.
3. Il Regolamento si applica comunque a qualsiasi soggetto o organismo esterno che abbia relazioni con la Società, a qualsiasi titolo, che acceda alle aree e ai fabbricati di proprietà della Società.
4. L'aspirante utente è tenuto a presentare istanza scritta di ammissione alla S.I.C. Sono considerate inammissibili le istanze presentate da coloro i quali abbiano debiti pendenti nei confronti della Società, anche se prescritti. L'istanza è rigettabile con provvedimento discrezionale del CdA, adeguatamente motivato.

Art. 2
I corrispettivi e le cauzioni

1. E' compito del CdA stabilire l'ammontare della quota annuale a carico degli Utenti, per l'accesso all'Ippodromo, nonché l'ammontare dei corrispettivi per l'uso dei box e degli altri beni della S.I.C. , e per i servizi erogati.



2. Possono essere stabiliti quote e corrispettivi diversi per le diverse categorie di Utenti della S.I.C.
3. La quota annuale è versata entro il 31 gennaio di ogni anno. Col pagamento della quota annuale la S.I.C. rilascia la tessera annua, con lasciapassare (pass) per l'accesso all'Ippodromo.
4. I corrispettivi per l'uso dei beni e servizi della S.I.C. sono pagati con cadenza mensile anticipata, entro il giorno 5 del mese di riferimento, ovvero all'atto del loro acquisto da parte dell'Utente.
5. Per l'uso di un box, gli Utenti, oltre al corrispettivo, versano anticipatamente una somma pari ad una mensilità, a titolo di deposito cauzionale.
6. Il mancato pagamento della quota annuale o dei corrispettivi per beni e servizi, alla decorrenza del termine previsto, implica l'immediata sospensione del pass, senza preavviso, con divieto di accesso in auto all'Ippodromo e divieto di accesso ai beni e servizi della S.I.C. , per tutta la durata della morosità. Implica altresì l'attivazione del procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 15 e 16.

Art. 3

Il Direttore tecnico

1. Il CdA può nominare un direttore tecnico avente la qualifica di istruttore o aiuto istruttore. Se è un dipendente della S.I.C. , la nomina è a titolo gratuito; non dà diritto a compensi ulteriori oltre a quelli discendenti dal rapporto di servizio con la S.I.C.
2. Il direttore tecnico sovrintende e controlla le attività tecniche svolte all'interno della S.I.C. da parte degli Utenti, informando il Presidente e amministratore delegato.
3. Il direttore tecnico può accettare incarichi nella Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), se autorizzato dal Presidente e amministratore delegato.

Art. 4

La Segreteria

1. Tutte le mansioni amministrative e contabili sono svolte dalla Segreteria della S.I.C., che dipende direttamente dal Presidente e amministratore delegato.

Art. 5


La correttezza

1. Il comportamento del Presidente della Società, dei membri del CdA, dei dipendenti, degli Utenti e degli esterni che accedono ai beni e servizi è improntato a massima cortesia e rispetto delle regole.

Art. 6

L'accesso e l'uscita dei cavalli

1. Nessun cavallo è introdotto in via stabile nell'Ippodromo senza l'autorizzazione scritta della S.I.C. , la quale è condizionata alla presentazione della relativa certificazione sanitaria.




2. L'autorizzazione è conservata durante tutto il periodo di permanenza del cavallo nell'Ippodromo, ed esibito alla S.I.C. , a richiesta.
3. In occasione di manifestazioni ippiche ed eventi equestri di qualsiasi tipo, all'atto dell'accesso all'Ippodromo, il proprietario del cavallo esibisce obbligatoriamente il libretto segnaletico del cavallo, con i certificati veterinari attestanti le vaccinazioni antinfluenzali e lo stato indenne da malattia infettiva, test di Coggins, pena il divieto di accesso.
4. Il Veterinario incaricato dalla S.I.C. può sottoporre a visita i cavalli ospitati nell'Ippodromo e quelli che intendono accedervi; dispone l'allontanamento o vieta l'ingresso ai cavalli che presentano sintomi di malattia infettiva, ovvero sono comunque in grado di nuocere ad altri cavalli o a persone e cose.

Art. 7 **Orari della S.I.C.**

1. L'orario di apertura e chiusura della Società e l'orario delle attività equestri sono stabiliti per ogni stagione, affissi nella Segreteria della S.I.C. e pubblicizzati tramite il sito internet.
2. L'ingresso e l'uscita del cavallo nell'Ippodromo fuori dall'orario d'apertura è comunicato con congruo anticipo, e autorizzato dalla S.I.C.
3. È vietata qualunque attività equestre fuori dall'orario previsto. Le sellerie e i magazzini sono chiusi, sotto la responsabilità del personale di scuderia. È inoltre vietato l'uso dei campi di lavoro e della pista.

Art. 8 **L'utilizzo dei box e degli altri beni e servizi**

1. L'accesso ai beni e servizi è riservato agli Utenti, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 14.
2. L'accesso è comunque vietato ai soggetti con pass sospeso, ai destinatari di un provvedimento di decadenza del CdA e a coloro i quali abbiano debiti pendenti nei confronti della Società, anche se prescritti.
3. La Società organizza l'utilizzazione della pista, dei campi, dei maneggi, dei paddock, della giostra e di qualsiasi altro spazio, impianto e attrezzatura con programma settimanale e mensile, sulla base delle domande degli Utenti, presentate con congruo anticipo.
4. Gli Utenti sono responsabili di qualsiasi danno che possa derivare alle persone e alle cose a seguito del godimento dei beni della S.I.C. , quando esclusivo, nonché allo svolgimento di altra attività, sollevando la S.I.C. da ogni e qualsiasi responsabilità. L'utente provvede senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione degli oggetti danneggiati.
5. L'uso dei campo è libero per gli Utenti, senza oneri per l'Utente, né per la Società, fatta salva la possibilità per quest'ultima di concedere i campi secondari in uso esclusivo ad ASD o altri organismi, dietro corrispettivo.



Art. 9
La pista e il pistino


1. L'uso della pista da galoppo e del pistino d'allenamento è regolato da calendario settimanale e mensile e da apposito orario, adottato dalla Segreteria della S.I.C. Non è ammesso al di fuori dei giorni e delle ore stabilite dalla stessa S.I.C.
2. La pista da galoppo è adibita esclusivamente ai galoppi. E' pertanto severamente vietato passeggiare o trottare in essa. È vietato allenare più di cinque cavalli per volta.
3. Sulla pista da galoppo è segnata volta per volta la zona destinata ai galoppi, e nessun cavallo può galoppare all'infuori della suddetta zona.
4. Sulla pista i cavalli lavorano a mano destra.
5. La gestione della pista può essere affidato a soggetti terzi, con apposita convenzione.

Art. 10
Manutenzione dei beni

1. Qualora la manutenzione ordinaria o straordinaria dei beni lo richieda, la S.I.C. dispone la limitazione parziale o totale dell'accesso all'Ippodromo. È dato debito preavviso agli Utenti, fatti salvi i casi forza maggiore.

Art. 11
Norme di sicurezza

1. Coloro che per qualsiasi motivi montano nell'Ippodromo sono forniti di patente FISE o analoga autorizzazione a montare, che comprenda assicurazione sugli infortuni derivanti dalla pratica dell'equitazione e dell'ippica, in ottemperanza alle disposizioni del CONI, della stessa FISE, o equivalenti.
2. Gli Utenti proprietari di cavalli stipulano un'assicurazione di responsabilità civile (RC). I cavalieri che montano a cavallo all'interno dell'Ippodromo sono responsabili per tutti i danni che il loro cavallo arreca agli altri cavalli ed alle persone.
3. Ogni cavaliere o fantino dei cavalli in allenamento osserva le norme di sicurezza imposte dagli Enti tecnici.
4. Si raccomanda l'uso del "cap". La S.I.C. non assume alcuna responsabilità per eventuali danni, nei casi in cui li Utenti montino senza il "cap".
5. Nelle manifestazioni sportive sociali, come tutte le manifestazioni extra sociali, gli Utenti che vi partecipano indossano la tenuta prescritta, sulla base del Regolamento FISE.
6. I cavalli che calciano portano obbligatoriamente il fiocchetto rosso nella coda.
7. All'interno dell'Ippodromo, si applicano comunque tutte le norme di sicurezza previste dal regolamento FISE.



Art. 12
La gestione dei cani


1. Nell'Ippodromo è obbligatorio tenere i cani al guinzaglio. Quest'ultimo ha lunghezza non superiore a un metro e mezzo.
2. I proprietari dei cani e i loro detentori a qualsiasi titolo sono direttamente responsabili dei danni che gli stessi causano a persone, ai cavalli o cose. Sono inoltre obbligati a rimuoverne le feci.

Art. 13
I parcheggi

1. I veicoli a motore sono posteggiati negli spazi appositamente predisposti. In mancanza, sono seguite le indicazioni del personale dell'Ippodromo.
2. Il CdA può disporre il pagamento di un corrispettivo per il parcheggio dei veicoli all'interno delle aree dell'Ippodromo.

Art. 14
I soggetti e organismi esterni

1. L'accesso alle aree dell'Ippodromo, nonché ai beni e servizi della S.I.C. è concesso anche a soggetti e organismi esterni, anche sulla base di un contratto. A questi soggetti e organismi si applicano le norme del presente regolamento, con particolare riferimento all'art. 2, comma 6, e all'art. 13, comma 2.
2. In relazione al fabbricato adibito a ristorazione/club house, quando la gestione è affidata a soggetti o organismi esterni, tramite contratto, è compito della S.I.C. garantire l'accesso al pubblico alle aree e beni strumentali all'esecuzione dello stesso contratto. Al soggetto o organismo esterno si applicano comunque le norme del presente regolamento, con particolare riferimento all'art. 2, comma 6, e all'art. 13, comma 2, con conseguente possibilità della S.I.C. di impedire l'accesso in auto all'Ippodromo, ovvero condizionare lo stesso accesso al pagamento di un corrispettivo, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti.
3. E' comunque favorito l'accesso alle aree della S.I.C. a piedi o tramite veicoli senza motore.
4. Gli Utenti della S.I.C. non possono avvalersi delle prestazioni professionali di soggetti esterni per la cura dei cavalli e per la pulizia dei box e dei paddock. Hanno l'obbligo di avvalersi delle prestazioni di una delle associazioni o organismi operanti all'interno della S.I.C. , dotate di tecnico/istruttore e artiere.
5. Gli Utenti della S.I.C. , sotto la loro esclusiva responsabilità, hanno la facoltà di avvalersi delle prestazioni professionali di istruttori o tecnici di equitazione esterni, utilizzando uno dei campi della S.I.C. L'accesso di questi soggetti esterni è previamente autorizzato dalla Segreteria. Gli stessi soggetti sono dotati di polizza assicurativa, per l'attività da essi svolta all'interno dell'Ippodromo, e la S.I.C. è liberata da ogni relativa responsabilità; alla stessa S.I.C. è versata una percentuale degli introiti, nella misura stabilita dal CdA.



Art. 15
Sanzioni


1. Ogni violazione alle norme del Regolamento è prontamente segnalata al Presidente e amministratore delegato, il quale può:
 - a) richiamare verbalmente l'interessato;
 - b) richiamare per iscritto l'interessato;
 - c) sottoporre l'infrazione all'esame del CdA per eventuali provvedimenti disciplinari, in caso di gravità dell'infrazione o di reiterazione della stessa.
2. Il CdA può disporre la sospensione dell'accesso all'Ippodromo per un periodo determinato, ovvero la decadenza.
3. L'applicazione di qualsiasi sanzione avviene previo contraddittorio col soggetto interessato.

Art. 16
La decadenza

1. Sono dichiarati decaduti, con provvedimento del CdA:
 - a) i soggetti morosi nel pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 2, previa diffida ad adempiere, avente un termine minimo di 10 giorni. La diffida è inviata ai recapiti indicati dagli stessi obbligati, sui quali ricade il rischio del mancato ricevimento della stessa;
 - b) i proprietari dei cavalli privi dell'autorizzazione di cui all'art. 6;
 - c) i soggetti già sottoposti a provvedimenti disciplinari del CdA, in caso di reiterazione di comportamenti costituenti infrazione al regolamento.
2. La decadenza comporta la risoluzione di qualsiasi rapporto, l'incameramento della cauzione versata e il divieto di accesso all'Ippodromo e ai beni e servizi della S.I.C.

Cagliari, 24 marzo 2015

Il Presidente
(Antonio M. Gulleri)



Il presente Regolamento è stato emendato dal CdA della S.I.C. nelle sedute del 16/07/2015, del 02/11/2015 e del 06/04/2016.